

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 59/CDN **(2009/2010)**

La Commissione Disciplinare Nazionale, costituita dall'Avv. Sergio Artico, Presidente, dall'Avv. Riccardo Andriani, dall'Avv. Maurizio Borgo, Componenti, dal Dott. Carlo Purificato, Componente aggiunto; dal Sig. Claudio Cresta, Segretario, con la collaborazione dei Sig.ri Nicola Terra e Salvatore Floriddia, si è riunita il giorno 18 febbraio 2010 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(156) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GABRIELLA GENTILE (Amministratore unico e Legale rappresentante della Soc. FC Igea Virtus Barcellona Srl) E DELLA SOCIETA' FC IGEA VIRTUS BARCELLONA Srl (nota n. 4065/474pf09-10/SP/blp del 18.1.2010).

Il deferimento

Con provvedimento del 18 gennaio 2010, la Procura Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare:

- la Sig.ra Gabriella Gentile, amministratore unico e legale rappresentante della Società F.C. Igea Virtus Barcellona Srl, per la violazione dell'art. 10, comma 3, seconda parte, del CGS, in relazione all'allegato A) paragrafo IV lettera A) punto 2) del C.U. del C.F. N° 142/A del 28 maggio 2009, per il mancato pagamento delle ritenute IRPEF e dei contributi ENPALS relativi agli emolumenti dovuti per le mensilità di maggio e giugno 2009 nei termini stabiliti dalle disposizioni federali;
- la Società F.C. Igea Virtus Barcellona Srl, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, CGS, per la condotta ascrivibile al proprio amministratore unico e legale rappresentante.

Gli incolpati, nei termini previsti, non hanno fatto pervenire memorie difensive.

Alla riunione odierna, è comparso il solo rappresentante della Procura Federale, il quale ha concluso il proprio intervento con la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e la conseguente richiesta di irrogazione delle seguenti sanzioni: 1) per la Sig.ra Gabriella Gentile, amministratore unico e legale rappresentante della Società F.C. Igea Virtus Barcellona Srl, l'inibizione per mesi3 (tre); B) per la Società F.C. Igea Virtus Barcellona Srl, la penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica da scontarsi nel campionato 2009/2010.

I motivi della decisione

La Commissione, esaminati gli atti e ascoltate le parti, rileva quanto segue.

Dalla documentazione in atti emerge come la Co.Vi.So.C., con nota del 10.11.2009, prot. N° 3120.04/GC/cc, abbia comunicato alla Procura Federale che la Società F.C. Igea Virtus Barcellona Srl non aveva documentato, entro il termine del 2.11.2009, il pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti dovuti per le mensilità di maggio e giugno 2009, così come prescritto dall'allegato A), paragrafo IV, lettera A), punto 2) del C.U. del C.F. N° 142/A del 28 maggio 2009.

Trattasi di circostanza fattuale che gli odierni deferiti non hanno, in alcun modo, contestato.

L'omesso versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals, relativi agli emolumenti dovuti per le mensilità di maggio e giugno 2009, configura, all'evidenza, violazione dell'art. 10, comma 3, del CGS.

Alla luce di quanto sopra, deve essere affermata la responsabilità della Sig.ra Gabriella Gentile, per la violazione dell'art. 10, comma 3, seconda parte, del CGS, in relazione all'allegato A), paragrafo IV, lettera A), punto 2) del C.U. del C.F. n. 142/A del 28 maggio 2009, per il mancato pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti dovuti per le mensilità di maggio e giugno 2009 nei termini stabiliti dalle disposizioni federali; dal che consegue l'affermazione della responsabilità della Società F.C. Igea Virtus Barcellona Srl, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell' art. 4, comma 1, del CGS, per la condotta ascrivibile al proprio amministratore unico e legale rappresentante.

Venendo alla quantificazione delle sanzioni, questa Commissione evidenzia come l'allegato A), paragrafo IV, lettera A), punto 2) del C.U. del C.F. N°. 142/A del 28 maggio 2009 preveda che *“l'inosservanza..... del termine del 2 novembre per documentare il pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Enpals..... costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli Organi della giustizia sportiva, con le sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva”*; trova, pertanto, applicazione, per come più sopra già evidenziato, l'art. 10, comma 3, del CGS che prevede, per la Società, la sanzione della penalizzazione di almeno un punto in classifica.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Nazionale commina:

- alla Sig.ra Gabriella Gentile, amministratore unico e legale rappresentante della Società F.C. Igea Virtus Barcellona Srl, la sanzione dell'inibizione per mesi 3 (tre);
- alla Società F.C. Igea Virtus Barcellona Srl, la sanzione della penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nel campionato 2009/2010.

* * * * *

La Commissione Disciplinare Nazionale, costituita dall'Avv. Sergio Artico, Presidente, dall'Avv. Maurizio Borgo, dall'Avv. Luca Giraldi, Componenti, dal Dott. Carlo Purificato, Componente aggiunto; dal Sig. Claudio Cresta, Segretario, con la collaborazione dei Sig.ri Nicola Terra e Salvatore Floriddia, si è riunita il giorno 18 febbraio 2010 e ha assunto le seguenti decisioni:

(161) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ALESSANDRO NATOLI (Consigliere delegato e Legale rappresentante della Soc. AC Legnano Srl) E DELLA SOCIETA' AC LEGNANO Srl (nota n. 4081/476pf09-10/SP/blp del 19.1.2010).

Con atto del 19 gennaio 2010 il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione:

- il Sig. Alessandro Natoli, Legale rappresentante della A.C. Legnano Srl, per rispondere della violazione prevista e punita dall'art. 10, comma 3, seconda parte del CGS, in relazione all'allegato A), paragrafo IV), lettera A), punto 2), del C.U. del C.F. N°. 142/A del

28 maggio 2009, per non aver effettuato il pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti dovuti per le mensilità di maggio e giugno 2009 nei termini stabiliti dalle disposizioni federali;

● la A.C. Legnano Srl, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, CGS vigente, per la condotta ascritta al proprio legale rappresentante;

Il rappresentante della Procura ha chiesto l'applicazione della sanzione di mesi 3 (tre) di inibizione per il dirigente Sig. Natoli e 1 (uno) punto di penalizzazione in classifica per il Legnano.

Nessuno è comparso per i deferiti che, peraltro, non hanno fatto nemmeno pervenire memorie difensive nei termini previsti.

Dagli accertamenti svolti dagli Organi inquirenti federali risulta che la Società, alla data del 2 novembre 2009, termine previsto per la comunicazione dell'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e di contributi Enpals relative ai mesi di maggio e giugno 2009, non aveva in effetti depositato detta dichiarazione, fatto anche accertato dalla Co.Vi.So.C. nella riunione svolta il 5 novembre 2009.

Il solo mancato deposito della detta attestazione integra la fattispecie prevista e sanzionata dall'art. 10, comma 3, seconda parte, del CGS, in relazione all'allegato A), paragrafo IV), lettera A), punto 2), del C.U. del C.F. N° 142/A del 28 maggio 2009.

Per i fatti ascrivibili al proprio legale rappresentante consegue dunque anche la responsabilità diretta della Società Legnano, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS.

La Commissione ritiene pertanto congrua la sanzione di 1 (uno) punto di penalizzazione in classifica.

P.Q.M.

Delibera di infliggere al dirigente Sig. Alessandro Natoli, l'inibizione di mesi 3 (tre) e alla Società A.C. Legnano Srl la sanzione di 1 (uno) punto di penalizzazione da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

* * * * *

La Commissione Disciplinare Nazionale, costituita dall'Avv. Sergio Artico, Presidente, dall'Avv. Riccardo Andriani, dall'Avv. Luca Giraldi, Componenti, dal Dott. Carlo Purificato, Componente aggiunto; dal Sig. Claudio Cresta, Segretario, con la collaborazione del Sig.ri Nicola Terra e Salvatore Floriddia, si è riunita il giorno 18 febbraio 2010 e ha assunto le seguenti decisioni:

(164) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LEONARDO COVARELLI (Amministratore unico e Legale rappresentante della Soc. Perugia Calcio SpA), DINO DE MEGNI (Responsabile amministrativo e Legale rappresentante della Soc. Perugia Calcio SpA), STELVIO CASTELLANI (Sindaco effettivo della Soc. Perugia Calcio SpA) E DELLA SOCIETA' PERUGIA CALCIO SpA (nota n. 4092/621pf09-10/SP/blp del 19.1.2010).

Il Procuratore Federale ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale il Sig. Covarelli Leonardo, amministratore unico e legale rappresentante della Società Perugia Calcio Spa; il Sig. De Megni Dino, responsabile amministrativo e legale rappresentante della Società Perugia Calcio Spa; il Sig. Castellani Stelvio, sindaco effettivo della Società Perugia Calcio Spa; la Società Perugia Calcio Spa, per rispondere:

► Dino De Megni e Stelvio Castellani:

della violazione prevista e punita dall'art. 8, comma 1, del CGS vigente, per aver sottoscritto e prodotto alla Co.Vi.So.C., una dichiarazione non veridica, in ordine all'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti dovuti per le mensilità di maggio e giugno 2009 nei termini stabiliti dalle disposizioni federali;

► Leonardo Covarelli e Dino De Megni:

della violazione prevista e punita dall'art. 10, comma 3, seconda parte, del CGS, in relazione all'allegato A), paragrafo IV) lettera A), punto 2), del C.U. del C.F. n. 142/A del 28 maggio 2009, per non aver effettuato il pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti dovuti per le mensilità di maggio e giugno 2009 nei termini stabiliti dalle disposizioni federali;

► la Società Perugia Calcio Spa:

a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del CGS vigente, per la condotta ascritta ai propri amministratori, legali rappresentanti e controllori. I deferiti hanno fatto pervenire memoria difensiva con la quale hanno chiesto il proscioglimento di Castellani Stelvio e la derubricazione della violazione contestata agli altri incolpati in quella prevista dagli artt. 85 e 90, NOIF con irrogazione della sola pena dell'ammenda per la Società e dell'ammonizione per i dirigenti.

All'inizio della riunione odierna, i Sig.ri Leonardo Covarelli, Dino De Megni, Stelvio Castellani, tramite il loro legale, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS, sulla quale il rappresentante della Procura Federale ha espresso il proprio consenso.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione Disciplinare Nazionale,

ritenuto che, prima dell'inizio del dibattimento, i Sig.ri Leonardo Covarelli, Dino De Megni, Stelvio Castellani hanno proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dagli artt. 23 e 24, CGS, (“pena base per il Sig. Leonardo Covarelli, sanzione dell'inibizione per mesi 3 (tre), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS a mesi 1 (uno) e giorni 15 (quindici); “pena base per il Sig. Dino De Megni, sanzione dell'inibizione per mesi 6 (sei), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS a mesi 3 (tre); pena base per il Sig. Stelvio Castellani, sanzione dell'inibizione per mesi 3 (tre), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS a mesi 1 (uno) e giorni 15 (quindici);

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo Giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS secondo il quale l'Organo Giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

visto l'art. 24, comma 1, CGS secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l'accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi giudicanti possono ridurre,

su proposta della Procura Federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa;
rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione Disciplinare Nazionale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- al Sig. Leonardo Covarelli, l'inibizione di mesi 1 (uno) e giorni 15 (quindici);
- al Sig. Dino De Megni, l'inibizione di mesi 3 (tre);
- al Sig. Stelvio Castellani, l'inibizione di mesi 1 (uno) e giorni 15 (quindici);

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.

Il procedimento proseguiva quindi nei confronti della sola Società Perugia calcio Spa, nei confronti della quale il rappresentante della Procura ha chiesto l'applicazione della sanzione di 1 (uno) punto di penalizzazione e di € 10.000,00 (Euro diecimila/00) di ammenda.

Il difensore dei deferiti si è riportato alla memoria difensiva insistendo per l'accoglimento delle ivi indicate conclusioni.

Dagli accertamenti svolti dagli Organi inquirenti federali risulta che la Società Perugia Calcio Spa, in data 2 novembre 2009, ha depositato presso la Co.Vi.So.C., una dichiarazione, sottoscritta dal responsabile amministrativo e legale rappresentante, Dino De Megni, e dal soggetto responsabile del controllo contabile, Stelvio Castellani (sindaco effettivo), con la quale ha attestato il pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti delle suddette mensilità, mentre tale dichiarazione è stata smentita dagli accertamenti eseguiti dalla stessa Co.Vi.So.C. con l'ispezione tecnico-amministrativa svolta il successivo 17 novembre 2009, in occasione della quale la Società non ha documentato il versamento asseritamente effettuato.

La predetta dichiarazione del 2 novembre 2009, in quanto non veritiera, integra di per sé la violazione dell'art. 8, comma 1, del CGS.

La Società inoltre non ha provveduto al pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti dovuti per le mensilità di maggio e giugno 2009, integrando così la fattispecie prevista e sanzionata dall'art. 10, comma 3, seconda parte, del CGS, in relazione all'allegato A), paragrafo IV), lettera A) punto 2), del C.U. del C.F. N°. 142/A del 28 maggio 2009.

I fatti nella loro oggettività appaiono provati documentalmente e, in ogni caso, alla riunione del 18 febbraio 2010 il difensore degli incolpati ha ammesso per loro conto la responsabilità di Covarelli, De Megni e Castellani.

Dalle loro condotte consegue la responsabilità diretta ed oggettiva della Società, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del CGS.

Sanzione congrua appare quella di 1 (uno) punto di penalizzazione ed € 10.000,00 (Euro diecimila/00) di ammenda.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Nazionale commina alla Società Perugia Calcio Spa la sanzione di 1 (uno) punto di penalizzazione da scontarsi nella corrente stagione sportiva oltre all'ammenda di € 10.000,00 (Euro diecimila/00).

**(166) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI:
FLORIDANTE BIZZARRO (Amministratore unico e Legale rappresentante della Soc.
Real Marcianise Calcio SpA) E DELLA SOCIETA' REAL MARCIANISE CALCIO SpA
(nota n. 4082/473pf09-10/SP/blp del 19.1.2010).**

Con atto del 19 gennaio 2010 il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione:

- il Sig. Floridante Bizzarro, Amministratore unico e Legale rappresentante della Società Real Marcianise Calcio Spa, per rispondere della violazione prevista e punita dall'art. 10, comma 3, seconda parte del CGS, in relazione all'allegato A), paragrafo IV), lettera A), punto 2), del C.U. del C.F. N°. 142/A del 28 maggio 2009, per non aver effettuato il pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti dovuti per le mensilità di maggio e giugno 2009 nei termini stabiliti dalle disposizioni federali;
- la Società Real Marcianise Calcio Spa, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, CGS vigente, per la condotta ascritta al proprio legale rappresentante.

All'inizio della riunione odierna, il Sig. Floridante Bizzarro, tramite il proprio legale, ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS, sulla quale il rappresentante della Procura Federale ha espresso il proprio consenso.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione Disciplinare Nazionale,

ritenuto che, prima dell'inizio del dibattimento, il Sig. Floridante Bizzarro ha proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dagli artt. 23 e 24, CGS, (“pena base per il Sig. Floridante Bizzarro, sanzione dell'inibizione per mesi 3 (tre), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS a mesi 1 (uno) e giorni 15 (quindici));

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale;

visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo Giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS secondo il quale l'Organo Giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

visto l'art. 24, comma 1, CGS secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l'accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura Federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione Disciplinare Nazionale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- al Sig. Floridante Bizzarro l'inibizione di mesi 1 (uno) e giorni 15 (quindici),

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto”.

Il procedimento proseguiva quindi nei confronti della sola Società Real Marcianise Calcio Spa, per la quale il rappresentante della Procura ha chiesto l'applicazione della sanzione di 1 (uno) punto di penalizzazione in classifica.

Il difensore dei deferiti si è riportato alla memoria difensiva insistendo per l'accoglimento delle ivi indicate conclusioni.

Dagli accertamenti svolti dagli Organi inquirenti federali risulta che la Società, in data 2 novembre 2009, ha depositato presso la Co.Vi.So.C., una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, Sig. Floridante Bizzarro, con la quale ha attestato addirittura il mancato pagamento, entro il prescritto termine, delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti delle mensilità relative ai mesi di maggio e giugno 2009, fatto altresì accertato dalla Co.Vi.So.C. nella riunione svolta il successivo 5 novembre 2009.

Risulta dunque per tabulas che la Società Real Marcianise non ha provveduto al pagamento delle ritenute IRPEF e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti dovuti per le mensilità di maggio e giugno 2009, integrando così la fattispecie prevista e sanzionata dall'art. 10, comma 3, seconda parte, del CGS, in relazione all'allegato A), paragrafo IV), lettera A), punto 2), del C.U. del C.F. N°. 142/A del 28 maggio 2009.

Dai fatti ascrivibili al proprio legale rappresentante consegue la responsabilità diretta della Società, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS

La Commissione ritiene pertanto congrua la sanzione di un punto di penalizzazione in classifica.

P.Q.M.

Delibera di infliggere alla Società Real Marcianise Calcio Spa la sanzione di 1 (uno) punto di penalizzazione da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

* * * * *

La Commissione Disciplinare Nazionale, costituita dall'Avv. Sergio Artico, Presidente, dall'Avv. Maurizio Borgo, dall'Avv. Gianfranco Tobia, Componenti, dal Dott. Carlo Purificato, Componente aggiunto; dall'Avv. Gianfranco Menegali, Rappresentante AIA; dal Sig. Claudio Cresta, Segretario, con la collaborazione del Sig. Salvatore Floriddia, si è riunita il giorno 18 febbraio 2010 e ha assunto le seguenti decisioni:

(162) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIORGIO PAOLO RAFFAELE PERROTTI (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Soc. AC Ancona SpA), ENRICO PETOCCHI (Amministratore delegato della Soc. AC Ancona SpA) E DELLA SOCIETA' AC ANCONA SpA (nota n. 4085/477pf09-10/SP/blp del 19.1.2010).

(167) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIORGIO PAOLO RAFFAELE PERROTTI (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Soc. AC Ancona SpA), ENRICO PETOCCHI (Amministratore delegato e Legale rappresentante della Soc. AC Ancona SpA), GIORGIO AZZELLINO (Legale rappresentante della RSM Italy SpA e soggetto responsabile del controllo contabile della Soc. AC Ancona SpA) E DELLA SOCIETA' AC ANCONA SpA (nota n. 4117/478pf09-10/SP/blp del 19.1.2010).

Letti gli atti;

Visto il deferimento disposto dalla Procura Federale in data 19 gennaio 2010 (N°. 4085/477/pf09-10/SP/blp) nei confronti di:

- Giorgio Paolo Raffaele Perrotti Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della A.C. Ancona Spa, per violazione prevista e punita dall'art. 10, comma 3, seconda parte, CGS, in relazione all'allegato A), paragrafo IV) lettera A) punto 2) del C.U. emesso dal Consiglio Federale in data 28 maggio 2009, N°.142/A, per il mancato pagamento a vari tesserati degli emolumenti dovuti per le mensilità di aprile, maggio, giugno 2009 nei termini stabiliti dalle disposizioni federali in materia;
- Enrico Petocchi, Amministratore delegato della A.C. Ancona Spa per violazione prevista e punita dall'art. 10, comma 3, seconda parte, CGS, in relazione all'allegato A), paragrafo IV) lettera A) punto 2) del C.U. emesso dal Consiglio Federale in data 28 maggio 2009, N°. 142/A, per il mancato pagamento a vari tesserati degli emolumenti dovuti per le mensilità di aprile, maggio, giugno 2009 nei termini stabiliti dalle disposizioni federali in materia;
- A.C. Ancona Spa, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, CGS per la condotta ascritta ai propri legali rappresentanti e dirigenti;

Visto il deferimento disposto dalla Procura Federale in pari data (N°. 4117/478 pf 09-10/SP/blp) nei confronti di:

- Giorgio Paolo Raffaele Perrotti, Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della A.C. Ancona Spa, per violazione prevista e punita dall'art. 8, comma 1, CGS per aver sottoscritto e prodotto alla Co.Vi.So.C. una dichiarazione non vera in ordine all'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti dovuti per le mensilità di aprile, maggio e giugno 2009, nei termini stabiliti dalle disposizioni federali; e per violazione prevista e punita dall'art. 10, comma 3, seconda parte, CGS in relazione all'allegato A, paragrafo IV), lettera A), punto 2) del C.U. emesso dal Consiglio Federale in data 28 maggio 2009 N°.142/A, per non avere effettuato il pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti dovuti per le mensilità di aprile, maggio e giugno 2009 nei termini stabiliti dalle disposizioni federali;
- Giorgio Azzellino, legale rappresentante della RSM Italy Spa e soggetto responsabile del controllo contabile della A.C. Ancona Spa, per violazione prevista e punita dall'art. 8, comma 1, CGS, per aver sottoscritto e prodotto alla Co.Vi.So.C. una dichiarazione non vera in ordine all'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti dovuti per le mensilità di aprile, maggio e giugno 2009 nei termini stabiliti dalle disposizioni federali;
- Enrico Petocchi, Amministratore Delegato e legale rappresentante della A.C. Ancona Spa, per violazione prevista e punita dall'art. 10, comma 3, seconda parte, CGS in relazione all'allegato A, paragrafo IV), lettera A), punto 2) del C.U. emesso dal Consiglio Federale in data 28 maggio 2009 N°. 142/A, per non avere effettuato il pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti dovuti per le mensilità di aprile, maggio e giugno 2009 nei termini stabiliti dalle disposizioni federali;
- A.C.Ancona Spa, a titolo di responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, CGS per la condotta ascritta ai propri amministratori e legali rappresentanti.

Riuniti in via preliminare i due deferimenti per evidente connessione tra gli stessi.

Lette le due memorie difensive depositate in atti in data 11 febbraio 2010 dall'A.C. Ancona nell'interesse del Perrotti, del Petocchi e della stessa Società.

Letta altresì la memoria depositata in atti in data 12 febbraio 2010 dai difensori del Dott. Azzellino.

Ascoltato il rappresentante della Procura Federale Avv. Lorenzo Giua, il quale ha concluso per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti chiedendo l'irrogazione delle seguenti sanzioni: inibizione di mesi 9 (nove) per il Perrotti, inibizione di mesi 6 (sei) per il Petocchi, inibizione di mesi 3 (tre) per l'Azzellino, penalizzazione di 2 (due) punti in classifica generale ed ammenda di € 20.000,00 (Euro ventimila/00) per la A.C. Ancona Spa.

Ascoltati altresì il legale del Perrotti, del Petocchi e della A.C. Ancona il quale ha ribadito quanto già esposto nelle proprie memorie difensive, chiedendo l'irrogazione di pene miti quali i minimi edittali per i due dirigenti ed 1(uno) punto di penalizzazione per la Società.

Ascoltato, infine, il Dott. Azzellino assistito dal proprio legale il quale ha concluso chiedendo in via principale affermarsi la carenza di giurisdizione nei propri confronti ed in via subordinata l'assoluzione da ogni imputazione.

Valutato in via preliminare che la difesa del Perrotti, del Petocchi e dell'A.C. Ancona Spa ha riconosciuto le violazioni contestate giustificandole con le difficoltà economiche della Società sulla quale avrebbe gravato la mancanza di un risanamento dei fondi economici da parte dei soci.

Considerato che alla difesa della Società che contesta l'esistenza del falso ideologico in quanto alla comunicazione inviata alla Co.Vi.So.C. di ottemperanza agli obblighi fiscali (quando era partito alla Banca l'ordine di pagamento) avrebbe fatto seguito una revoca di tale ordine "per mancanza di denaro", deve replicarsi che in effetti la Società inviava alla Co.Vi.So.C. la dichiarazione datata 2 novembre 2009 (pervenuta il 4 novembre successivo) con la quale non solo attestava di avere effettuato tutti versamenti dovuti ma allegava documentazione attestante tali pagamenti, senza poi inviare alcuna ulteriore comunicazione alla Co.Vi.So.C. giustificativa della dichiarazione non veritiera inviata.

Considerato, inoltre, che i soggetti deferiti non hanno comprovato in alcun modo neppure di aver fatto seguire all'ordine di pagamento una revoca di tale ordine.

Ritenuto conseguentemente che ai legali rappresentanti della Società va imputato, in accoglimento del deferimento, per quanto di competenza, il rilascio della dichiarazione non veritiera ed il mancato pagamento nei termini degli emolumenti e delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals per le mensilità di aprile, maggio e giugno 2009.

Considerato che tali condotte omissive, in aderenza ad un orientamento già espresso dalla Corte di Giustizia Federale, vanno considerate unitariamente quale unica condotta rilevante sul piano della sanzionabilità, dovendosi ritenere gli emolumenti retributivi da una parte e le ritenute Irpef ed i contributi Enpals dall'altra legati fra loro in modo inscindibile, la misura delle sanzioni dovrà essere stabilita sulla base di tale presupposto di diritto.

Rilevato, infine, riguardo alla particolare posizione del Dott. Giorgio Azzellino, legale rappresentante della RSM Italy Spa, Società incaricata del controllo contabile della A.C. Ancona Spa, che l'eccezione di carenza di giurisdizione sollevata non può essere accolta giacché non v'è dubbio che l'attività dallo stesso prestata, al di là di ogni valutazione sul fatto che debba considerarsi resa nell'interesse della collettività o anche nell'interesse della Società che tale mandato gli ha conferito, va considerata sicuramente come attività rilevante per l'ordinamento federale e dunque idonea a consentire la sua riferibilità alla A.C. Ancona Spa ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 5, CGS.

Accertata, dunque, la deferibilità del Dott. Azzellino va però valutata la censurabilità dei comportamenti dallo stesso tenuti; in proposito non può non considerarsi che la documentazione dei pagamenti effettuati dall'A.C. Ancona Spa (disposizioni di pagamento poi revocate) a lui trasmessa dalla Banca, possedeva tutti requisiti per essere considerata veritiera sicché non può imputarsi alcun mancato controllo e dunque non si ravvisano gli estremi per irrogare alcuna sanzione allo stesso.

Considerati, inoltre, tutti i comportamenti successivamente tenuti dallo stesso Dott. Azzellino di cui è traccia in atti, va confermata la sua piena professionalità e buona fede e pertanto il deferimento proposto nei suoi confronti va respinto.

Preso atto di tutto quanto sopra esposto, deve essere invece sanzionata la A.C. Ancona Spa per responsabilità diretta per i comportamenti tenuti dal Presidente Perrotti e dall'Amministratore Delegato Petocchi ai sensi di quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia.

P.Q.M.

In parziale accoglimento dei deferimenti, la Commissione Disciplinare Nazionale proscioglie da ogni addebito il Dott. Giorgio Azzellino, ed irroga le seguenti sanzioni:

- inibizione di mesi 7 (sette) al Presidente Sig. Giorgio Paolo Raffaele Perrotti;
- inibizione di mesi 4 (quattro) all'Amministratore Delegato Sig. Enrico Petocchi;
- penalizzazione di 1(uno) punto in classifica generale da scontarsi nella corrente stagione sportiva ed ammenda di € 20.000,00 (Euro ventimila/00) alla A.C. Ancona Spa.

(165) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUCIANO PASSIRANI (Amministratore unico e Legale rappresentante della Soc. AC Pro Sesto Srl) E DELLA SOCIETA' AC PRO SESTO Srl (nota n. 4080/475pf09-10/SP/blp del 19.1.2010).

Il deferimento

Con provvedimento del 19 gennaio 2010, la Procura Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare:

- il Sig. Luciano Passirani, amministratore unico e legale rappresentante della Società A.C. Pro Sesto Srl, per la violazione dell'art. 10, comma 3, seconda parte, del CGS, in relazione all'allegato A), paragrafo IV, lettera A), punto 2) del C.U. del C.F. N°. 142/A del 28 maggio 2009, per il mancato pagamento delle ritenute Irpaf e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti dovuti per le mensilità di maggio e giugno 2009 nei termini stabiliti dalle disposizioni federali;
- la Società A.C. Pro Sesto Srl, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, CGS, per la condotta ascrivibile al proprio amministratore unico e legale rappresentante.

Gli incolpati, nei termini previsti, non hanno fatto pervenire memorie difensive.

Alla riunione odierna, è comparso il solo rappresentante della Procura Federale, il quale ha concluso il proprio intervento con la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e la conseguente richiesta di irrogazione delle seguenti sanzioni: 1) per il Sig. Luciano Passirani, amministratore unico e legale rappresentante della Società A.C. Pro Sesto Srl, l'inibizione per mesi 3 (tre); B) per la Società A.C. Pro Sesto Srl, la penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica da scontarsi nel campionato 2009/2010.

I motivi della decisione

La Commissione, esaminati gli atti e ascoltate le parti, rileva quanto segue.

Dalla documentazione in atti emerge come la Co.Vi.So.C., con nota del 10.11.2009, prot. N°. 3122.04/GC/cc, abbia comunicato alla Procura Federale che la società A.C. Pro Sesto Srl non aveva documentato, entro il termine del 2.11.2009, il pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti dovuti per le mensilità di maggio e giugno 2009, così come prescritto dall'allegato A), paragrafo IV, lettera A), punto 2) del C.U. del C.F. N°. 142/A del 28 maggio 2009.

Trattasi di circostanza fattuale che gli odierni deferiti non hanno in alcun modo contestato. L'omesso versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals, relativi agli emolumenti dovuti per le mensilità di maggio e giugno 2009, configura, all'evidenza, violazione dell'art. 10, comma 3, del CGS.

Alla luce di quanto sopra, deve essere affermata la responsabilità del Sig. Luciano Passirani, per la violazione dell'art. 10, comma 3, seconda parte, del CGS, in relazione all'allegato A), paragrafo IV, lettera A), punto 2) del C.U. del C.F. N°. 142/A del 28 maggio 2009, per il mancato pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti dovuti per le mensilità di maggio e giugno 2009 nei termini stabiliti dalle disposizioni federali; dal che consegue l'affermazione della responsabilità della Società A.C. Pro Sesto Srl, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell' art. 4, comma 1, del CGS, per la condotta ascrivibile al proprio amministratore unico e legale rappresentante.

Venendo alla quantificazione delle sanzioni, questa Commissione evidenzia come l'allegato A), paragrafo IV, lettera A), punto 2) del C.U. del C.F. N°. 142/A del 28 maggio 2009 preveda che *“l'inosservanza..... del termine del 2 novembre per documentare il pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Enpals..... costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli Organi della giustizia sportiva, con le sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva”*; trova, pertanto, applicazione, per come più sopra già evidenziato, l'art. 10, comma 3, del CGS, che prevede la sanzione della penalizzazione di almeno 1 (uno) punto in classifica.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Nazionale irroga:

- al Sig. Luciano Passirani, amministratore unico e legale rappresentante della Società A.C. Pro Sesto Srl, la sanzione dell'inibizione per mesi 3 (tre);
- alla Società A.C. Pro Sesto Srl, la sanzione della penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nel campionato 2009/2010.

Il Presidente della CDN
Avv. Sergio Artico

“”

Pubblicato in Roma il 18 febbraio 2010

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Giancarlo Abete

